



Servizio Bilancio



Documento n. 5 - 2025

Nota di lettura al disegno di legge n. 933

**Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025
e per il triennio 2025-2027**

XVIII Legislatura – 9 maggio 2025

Il Servizio redige documenti sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	4
ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE	5
BOX 1 GLI INTERVENTI DEL DISEGNO DI LEGGE TRA SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE	6
BOX 2. LE POLITICHE FINANZIARIE DI SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI	8
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI DELL'ARTICOLATO	9
ARTICOLO 1 (INTERVENTI CONTRO LA POVERTÀ E L'ESCLUSIONE SOCIALE)	9
ARTICOLO 2 (FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ)	9
ARTICOLO 3 (RETE IMPIANTISTICA DEI RIFIUTI)	10
ARTICOLO 4 (FONDO PER INTERVENTI CONSEGUENTI ALLO STATO DI CRISI E DI EMERGENZA)	11
ARTICOLO 5 (INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IDRICA IN AGRICOLTURA)	12
ARTICOLO 6 (PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLE TARIFFE DI CUI AL D.M. 25 NOVEMBRE 2024 RELATIVE AI CONVENZIONATI ESTERNI)	13
ARTICOLO 7 (NORME IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI D'IMBARCO)	13
ARTICOLO 8 (MISURE PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI SUI MERCATI NAZIONALE ED ESTERI)	14
ARTICOLO 9 (NORME PER AGEVOLARE L'ACCESSO ALLA TUTELA GIUSTIZIALE AMMINISTRATIVA)	15
ARTICOLO 10 (BORSA DI STUDIO "SARA CAMPANELLA")	15
ARTICOLO 11 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2025, N. 2)	16
ARTICOLO 12 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)	16
ARTICOLO 13 (VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE)	17

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 933
Titolo	Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II
Relazione tecnica	SI

PREMESSA

Il disegno di legge di iniziativa governativa n. 933 recante "Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027", è stato approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 114 del 14 aprile 2025 e, in data 24 aprile 2025, è stato trasmesso alla Commissione Bilancio per l'esame e contestualmente alle Commissioni di merito per il parere ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento interno.

Il testo si compone di 14 articoli. Allegata al disegno di legge è stata trasmessa una relazione esplicativa, non specificatamente identificata come relazione illustrativa (in tal caso segnatamente relativa all'esplicitazione delle motivazioni del provvedimento, delle sue finalità, dei suoi raccordi con la normativa previgente e dei contenuti normativi delle disposizioni proposte) o come relazione tecnica (relativa, invece, ai profili specificatamente contabili e finanziari delle disposizioni normative).

Va rilevato che il disegno di legge introduce nuove autorizzazioni di spesa o modifica precedenti autorizzazioni di spesa. Segue che, nonostante il titolo lo identifichi come legge di "Variazione", non ha un contenuto tipico delle variazioni di bilancio di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 20 giugno 2011, n. 118, che di norma sono limitate alla formulazione delle grandezze finanziarie sulla base del vigente quadro normativo, senza apportare modifiche sostanziali all'ordinamento. Il contenuto del disegno di legge in questione sembra, invece, rientrare nell'ambito dei disegni di legge contenenti disposizioni finanziarie integrative e correttive.

ANALISI DELLE POLITICHE FINANZIARIE

Il disegno di legge n. 933 predispone politiche finanziarie per un ammontare pari ad euro 52.230.247 per l'esercizio finanziario 2025, euro 12.860.000 per il 2026 ed euro 6.860.000 per il 2027, raggiungendo per l'intero triennio 2025-2027 l'importo complessivo di euro 71.950.247.

Le politiche finanziarie predisposte dal disegno di legge presentano tanti interventi quanto equivalenti coperture finanziarie e dalla seguente rappresentazione è possibile distinguerne le diverse tipologie.

Tab. 1. Effetti finanziari nel triennio 2025-2027 degli interventi e delle coperture del DDL 933 (valori in euro)

	2025	2026	2027	Triennio 2025 - 2027
INTERVENTI	52.230.247	12.860.000	6.860.000	71.950.247
MAGGIORI SPESE	52.230.247	12.860.000	6.860.000	71.950.247
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	45.230.247	12.860.000	6.860.000	64.950.247
Rifinanziamento o riprogrammazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	7.000.000	-	-	7.000.000
COPERTURE	52.230.247	12.860.000	6.860.000	71.950.247
MAGGIORI ENTRATE	49.730.247	-	-	49.730.247
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali - IMPOSTA DI REGISTRO	49.730.247	-	-	49.730.247
MINORI SPESE	2.500.000	12.860.000	6.860.000	22.220.000
Riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b), comma 1, art. 17 L. 196/2009)	2.500.000			2.500.000
Riduzioni di fondi speciali (per iniziative legislative) (lett. a), comma 1, art. 17 L. 196/2009)		12.860.000	6.860.000	19.720.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 933

Per quanto concerne gli interventi, non essendo presenti disposizioni con riduzioni di entrate, essi riguardano solo il lato della spesa. Gran parte di questi, circa il 90% del totale complessivo, riguarda nuove autorizzazioni di spesa, con l'introduzione nell'ordinamento giuridico e nel bilancio regionale di nuove finalità di spesa, per un importo pari a 45.230.247 euro nel 2025, a 12.860.000 euro nel 2026 e a 6.860.000 euro nel 2027. Tra questi, l'intervento più cospicuo da un punto di vista finanziario è la disposizione di cui all'articolo 6 del disegno di legge concernente l'adeguamento delle tariffe delle prestazioni sanitarie di cui al D.M. 25 novembre 2024 relative ai convenzionati esterni (per una maggiore spesa pari a 15.000.000 di euro solo nel 2025). Segue per rilevanza l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge, volta ad integrare i finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti di rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti inseriti nei progetti finanziati nell'ambito del PNRR (per un importo pari a 11.570.247 euro nel 2025) e l'autorizzazione di cui

all'articolo 7 del disegno di legge, volta a sostenere gli oneri per mitigare gli effetti della sospensione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco pagati dai passeggeri negli aeroporti minori (per un importo pari a 2.000.000 di euro nel 2025 e a 6.600.000 euro nel 2026 e nel 2027, per un totale pari a 15.200.000 euro nel triennio 2025-2027).

I rifinanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa rappresentano una parte residuale degli interventi presenti nel disegno di legge, essendo solo il 10% del totale degli effetti finanziari per un ammontare pari a 7.000.000 di euro nel 2025. Tra questi, la misura più rilevante è il rifinanziamento, solo per il 2025, delle spese per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 (per maggiori spese pari a 5.000.000 di euro per il 2025).

Box 1 Gli interventi del disegno di legge tra spese correnti e spese in conto capitale

Dal punto di vista della qualificazione della spesa, le politiche finanziarie disposte dal disegno di legge producono interventi che per il 61% consistono in incrementi di spesa di natura corrente (per un ammontare complessivo nel triennio 2025-2027 pari a 43.880.000), mentre per il 39% consistono in incrementi di spesa in conto capitale (per un ammontare complessivo pari ad euro 28.070.247).

Tab. 2. Gli interventi 2025-2027 del DDL 933 tra spese correnti e spese in conto capitale (valori in euro e in percentuale)

	2025	2026	2027	Triennio 2025 -2027	%
Spese correnti	24.160.000	12.860.000	6.860.000	43.880.000	61,0%
Spese in conto capitale	28.070.247	0	0	28.070.247	39,0%
Totale complessivo	52.230.247	12.860.000	6.860.000	71.950.247	

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 933

Per quanto concerne le coperture finanziarie utilizzate nel disegno di legge nell'intero triennio 2025-2027, il 69% di queste derivano da "mezzi esterni", rappresentati da un incremento delle entrate, mentre il 31% da "mezzi interni", quali minori spese.

In particolare, le maggiori entrate prima citate riguardano unicamente l'aggiornamento delle previsioni solo per il 2025 relative all'imposta di registro afferente al bilancio regionale, per un importo di euro 49.730.247. Tale aggiornamento porta la suddetta previsione per il 2025, già rivista al rialzo rispetto agli anni precedenti, da euro 230.000.000 a 279.730.247, mentre rimane la previsione di euro 210.000.000 per gli anni successivi 2026 e 2027.

Tab. 3. Serie storica sulle entrate dall'imposta di registro dal 2020 al 2024 e previsioni 2025-2027 (valori in euro)

Anno	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva
2020	206.000.000	0	206.000.000
2021	210.000.000	0	210.000.000
2022	200.000.000	0	200.000.000
2023	195.000.000	0	195.000.000
2024	195.000.000	75.000.000	270.000.000
2025	230.000.000	49.730.247	279.730.247
2026	210.000.000	0	210.000.000
2027	210.000.000	0	210.000.000

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 933

Come si evidenzia dalla tabella precedente, che mostra la serie storica delle entrate da imposta di registro nel bilancio regionale, l'aggiornamento previsto nel disegno di legge segue l'aggiornamento effettuato nel 2024 delle relative entrate nell'ambito L.R. 18 novembre 2024, n. 28, che ha incremento la previsione sull'imposta di registro da 195 milioni a 270 milioni di euro. Tuttavia tale previsione è stata sottostimata considerato che, sempre nel 2024, le entrate riscosse nel bilancio regionale sono state pari ad euro 289.038.581. Secondo il Dipartimento finanze e credito della Regione, infatti, l'aggiornamento delle previsioni per il 2025 fa seguito all'andamento – oltre le previsioni iniziali – delle relative entrate per l'anno 2024 e dei primi mesi del 2025, considerato che il criterio utilizzato per il calcolo è il medesimo utilizzato in fase di redazione della legge di bilancio, ovvero l'andamento del gettito negli ultimi tre anni (2022-2024). Le ragioni di tale aggiornamento scaturiscono anche dell'anticipazione che ha avuto negli ultimi anni la presentazione del disegno di legge di bilancio rispetto alla chiusura dell'esercizio (nel caso del disegno di legge di bilancio 2025-2027 l'approvazione in giunta è avvenuta il 5 novembre 2024), ciò che renderebbe suscettibili di revisione le stime sulle entrate afferenti al bilancio regionale.

Sul merito della copertura utilizzata, si rammenta, nel solco della pronuncia della Corte costituzionale n. 80/2023, che le condizioni per la copertura tramite maggiori entrate dei nuovi o maggiori oneri finanziari recati da una norma di legge sono previste dall'articolo 17, commi 1 e 1 bis, della legge 196/2009 (norma applicabile alle Regioni in forza del successivo richiamo contenuto all' articolo 19, comma 2, della predetta legge).

Le coperture tramite minori spese sono, come già anticipato, residuali, e riguardano, principalmente gli esercizi finanziari 2026 e il 2027, in cui coprono la totalità degli interventi previsti in tali anni, per un importo rispettivamente pari ad euro 12.860.000 e 6.860.000 tramite riduzione del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti".

Box 2. Le politiche finanziarie di spesa per missioni e programmi

Il disegno di legge attua politiche finanziarie di spesa principalmente in tre missioni: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", "Trasporti e diritto alla mobilità" e "Tutela della salute" per garantire livelli di assistenza oltre i LEA.

Tab. 4. Effetti finanziari 2025-2027 del DDL 933 per missione di spesa (valori in euro e in percentuale)

	2025	2026	2027	Triennio 2025 - 2027	%
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	150.000	250.000	250.000	650.000	1,0%
4. Istruzione e diritto allo studio (Istruzione universitaria)	10.000	10.000	10.000	30.000	0,0%
8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000.000	0	0	1.000.000	1,5%
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.570.247	0	0	15.570.247	23,8%
<i>di cui: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>	<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000.000</i>	<i>6,1%</i>
<i>di cui: Rifiuti</i>	<i>11.570.247</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.570.247</i>	<i>17,7%</i>
10. Trasporti e diritto alla mobilità	2.000.000	6.600.000	6.600.000	15.200.000	23,3%
11. Soccorso civile	4.000.000	0	0	4.000.000	6,1%
12. Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)	5.000.000	0	0	5.000.000	7,7%
13. Tutela della salute (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA)	15.000.000	0	0	15.000.000	23,0%
14. Sviluppo economico e competitività (Industria, PMI e Artigianato)	2.000.000	6.000.000	0	8.000.000	12,3%
16. Agricoltura politiche agroalimentari e pesca (Sviluppo del settore agroalimentare)	5.000.000	0	0	5.000.000	7,7%
20. Fondi e Accantonamenti	0	-12.860.000	-6.860.000	-19.720.000	-30,2%

Fonte: proprie elaborazioni da tabelle allegate al ddl 933

Nell'ambito della prima missione di spesa, "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", il disegno di legge incrementa di 11.570.247 solo nel 2025 il programma dedicato ai "Rifiuti" come effetto della disposizione di cui all'articolo 3 del disegno di legge che integra i finanziamenti per la realizzazione nuovi impianti di rifiuti ed ammodernamento di impianti esistenti.

Per ciò che concerne la missione di spesa "Trasporti e di diritto alla mobilità", il disegno di legge incrementa i relativi stanziamenti per un importo pari a euro 15.200.000 nell'intero triennio 2025-2027 al fine di attuare la disposizione di cui all'articolo 7 del disegno di legge volta a mitigare gli effetti della sospensione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuali negli aeroporti minori.

Nell'ambito della missione Tutela della salute, il disegno di legge incrementa il programma volto a rafforzare le prestazioni oltre i LEA, con una maggiore spesa di euro 15.000.000 solo nel 2024, come effetto della disposizione che incrementa il tariffario di talune prestazioni determinati dall'introduzione del nuovo nomenclatore di cui al D.M. 25 novembre 2024.

Rilevante anche l'incremento di euro 8.000.000 nel triennio 2025-2027 della spesa dedicata alla missione "Sviluppo economico e competitività" a seguito della disposizione di cui all'articolo 8 del disegno di legge che istituisce un fondo chiamato "Export Sicilia" destinato a sostenere iniziative della Regione finalizzate ad accrescere la capacità delle imprese siciliane di competere nei mercati internazionali.

Inoltre, il disegno di legge incrementa la missione di spesa "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" per sostenere politiche di mirati a soggetti a rischio di esclusione sociale per un importo pari ad euro 5.000.000 solo nel 2025, come effetto della misura di cui all'articolo 1 del disegno di legge, ed incrementa la missione "Soccorso civile" di un importo pari a 4.000.000 solo nel 2025, a seguito degli incrementi di spese in conto capitale e di fondi disposti all'articolo 4 per fronteggiare emergenze e crisi per calamità naturali tramite la Protezione civile.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI DELL'ARTICOLATO

Articolo 1 (Interventi contro la povertà e l'esclusione sociale)

L'articolo introduce un'autorizzazione di spesa, per un importo pari a 5.000.000 di euro nell'esercizio finanziario 2025, al fine di rifinanziare la misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della L.R. 16/2021, la quale prevede, tramite bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà, misure "d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare" (Capitolo 183841, missione 12, "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", programma 4 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale"). Tale misura d'intervento rappresenta solo una delle tre linee di intervento presenti nella norma richiamata, in quanto considerata, secondo la relazione allegata, quella con una maggiore partecipazione rispetto alle altre due linee di intervento¹.

Tali interventi sono realizzati tramite soggetti del terzo settore (identificato dall'articolo 4 del d.lgs. 117 del 2017) operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni e già attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e possono consistere nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione.

La disposizione, stanziando la somma prima citata – 5.000.000 di euro per il 2025 – conferma l'importo che inizialmente la legge del 2021 precedentemente richiamata dedicava alla specifica finalità di cui all'articolo 2, comma 1, poi incrementato a 7.500.000 euro con l'articolo 26, comma 39, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, e la definizione delle modalità attuative con il decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2023, n. 641. Sul punto, la misura attribuisce contributi a rendicontazione ad enti del terzo settore, selezionati secondo specifici criteri per lo svolgimento delle attività previste dal suddetto decreto.

Articolo 2 (Fondo rotativo per la progettualità)

L'articolo è finalizzato a favorire l'utilizzo delle risorse destinate a spese di investimento il cui finanziamento è previsto nell'ambito delle risorse della politica unitaria di coesione, anticipando le risorse necessarie per la redazione delle valutazioni

¹ Le linee di intervento previste al comma 1, lettera a) della L.R. 16/2021 sono le seguenti: a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare; b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema; c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.

di impatto ambientale e dei documenti relativi ai diversi livelli progettuali previsti dalla normativa vigente. I destinatari sono gli enti pubblici e le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SSR) di cui all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

Lo stanziamento previsto dall'autorizzazione di spesa per il suddetto fondo è pari a 4.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2025. Si prevede l'istituzione di un nuovo capitolo (Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale"). Secondo il comma 3 del suddetto articolo, le modalità di restituzione per il rientro delle somme anticipate, da parte dei soggetti che ne hanno beneficiato, sono disciplinate con decreto dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, previa delibera da parte della Giunta regionale. Al fine di contabilizzare le relative entrate, nel bilancio regionale - stato di previsione delle entrate - viene istituito un capitolo di entrata – attualmente privo di previsione finanziaria – dedicato al recupero delle somme erogate.

Articolo 3 (Rete Impiantistica dei rifiuti)

L'articolo mira a fornire copertura nel bilancio regionale ad un'integrazione della provvista finanziaria derivante da fondi del PNRR (M2C1I1.1) per la realizzazione di tre progetti relativi a impianti per il trattamento dei rifiuti, per un importo complessivo di 11.570.247 euro per l'esercizio finanziario 2025, da stanziare in un capitolo di spesa in conto capitale di nuova istituzione (Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 3 "Rifiuti").

I progetti interessati sono i seguenti:

1. Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell'impianto di Mili in località Mili, con soggetto attuatore la S.R.R. della città metropolitana di Messina, stazione appaltante INVITALIA e un finanziamento (DM n. 198 del 2 dicembre 2022) per un importo complessivo pari a 27.184.133,29 euro, da integrare con la presente disposizione di un importo di 5.025.780,11 euro;
2. Impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani da PAP c/o ex inceneritore Pace-Messina, con soggetto attuatore la S.R.R. della città metropolitana di Messina, stazione appaltante INVITALIA, e con un finanziamento tramite DM n. 206 del 21 dicembre 2022 per un importo complessivo pari a 9.690.576,06 euro, da integrare con la presente disposizione di un importo di 2.107.484,74 euro;

3. Impianto per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona (PAP quali pannolini, pannolini ed assorbenti igienici provenienti dalla raccolta differenziata) presso il sito di Bellolampo del Comune di Palermo, con soggetto attuatore la S.R.R. della città metropolitana di Palermo e finanziamento tramite DM n. 23 del 20 gennaio 2023 per un importo complessivo pari a 10.000.000 di euro, da integrare con la presente disposizione di un importo di 4.436.982,58 euro.

In tutti e tre i casi, la relazione del disegno di legge sottolinea che l'integrazione finanziaria è finalizzata ad attualizzare i computi metrici e i relativi quadri economici, per tenere conto degli aumenti dovuti alla revisione del prezziario regionale di riferimento e all'inflazione che ha determinato incrementi non prevedibili, incidendo significativamente sui costi dei materiali e delle forniture.

Articolo 4 (Fondo per interventi conseguenti allo stato di crisi e di emergenza)

Le disposizioni contenute nell'articolo mirano ad incrementare diverse autorizzazioni di spesa finalizzate ad interventi da parte della Protezione civile conseguenti allo stato di crisi e di emergenza, oltre che a finalizzare ulteriormente alcune autorizzazioni di spesa.

In particolare, con il comma 1 si riduce di 2.500.000 euro il "Fondo regionale per gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale" di cui al capitolo di parte corrente 117318, istituito con l'articolo 9 della L.R. 13 del 2022 e finanziato da ultimo con l'articolo 12, comma 3, della L.R. n. 1 del 2025 (per un importo complessivo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027), al fine di stanziare la medesima somma per spese con la medesima finalità ma in conto capitale. Nello specifico, l'importo pari a 2.000.000 di euro del suddetto capitolo è riprogrammato per incrementare il capitolo 500012 per la realizzazione di interventi per il ripristino della viabilità e della funzionalità idraulica, nonché la tutela della pubblica incolumità, mentre l'importo di 500.000 euro è riprogrammato per finanziare un capitolo di nuova istituzione mirato all'acquisto di attrezzature sempre per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi (entrambi i capitoli nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali"). Tale riprogrammazione, secondo l'attuale testo della disposizione, avviene solo per l'esercizio finanziario 2025. Sul punto, sembrerebbe opportuno considerare la possibilità, qualora fosse tale la volontà politica, di estendere tale riprogrammazione anche agli esercizi finanziari successivi, così da rendere negli anni coerente la distribuzione tra diverse categorie economiche della spesa che caratterizza tale tipologia di intervento.

Al comma 2 si incrementa, per il solo esercizio finanziario 2025 e per un importo di 2.000.000 di euro, l'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 14 del 1998, mirata ad investimenti per prima assistenza e pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica (capitolo 516053 della Missione 11 "Soccorso civile", programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali"), attualmente dotata di uno stanziamento definitivo, a seguito del rifinanziamento nell'ultima legge di stabilità regionale 2025-2027 e del riaccertamento ordinario, pari a 4.736.594,05 euro.

Al comma 3 si incrementa, per il solo esercizio finanziario 2025 e per un importo di 2.000.000 di euro, il capitolo 117318 (Missione 11 "Soccorso civile", programma 2 "Interventi a seguito di calamità naturali") in capo al Dipartimento regionale della protezione civile, relativo al "Fondo regionale per gli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale", che finanzia interventi che, per l'imminenza degli eventi che colpiscono o minacciano di colpire il territorio o la popolazione regionale e che, per la loro natura ed estensione, richiedono la necessaria ed immediata risposta della Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 13 del 2020. L'attuale stanziamento, considerato il rifinanziamento di cui all'articolo 12, comma 3, dell'ultima legge di stabilità regionale 2025-2027 (L.R. 1 del 2025) e il riaccertamento ordinario, è pari a 3.004.999,56 euro.

Al comma 4 si istituisce un nuovo capitolo di Fondo per far fronte ad interventi conseguenti allo stato di crisi e di emergenza decretato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. 13 del 2020 presso il Dipartimento regionale tecnico, con una dotazione di 1.000.000 di euro (Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio").

Articolo 5 (Interventi per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura)

L'articolo prevede l'istituzione di un nuovo capitolo in conto capitale, con una dotazione di euro 5.000.000, per l'esercizio finanziario 2025, destinato a finanziare le spese per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento e potenziamento delle reti irrigue collettive a valle degli invasi della Sicilia occidentale (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"). I sistemi irrigui coinvolti sono: Garcia, Poma, Rosamarina, Castello e Gorgo Raia, Cimia - Disueri, Furore-San Giovanni, Arancio, Paceco, Trinità.

Articolo 6 (Provvedimenti in ordine alle tariffe di cui al D.M. 25 novembre 2024 relative ai convenzionati esterni)

L'articolo introduce un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2025, di un importo pari a 15.000.000 di euro da stanziare in un capitolo di nuova istituzione di parte corrente (Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale — finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA") al fine di supportare le strutture convenzionate con il Sistema Sanitario Regionale a seguito dell'applicazione del nuovo nomenclatore tariffario di cui al D.M. 25 novembre 2024, che ha ridotto i valori tariffari di talune prestazioni specialistiche rispetto a quelli del previgente nomenclatore. In particolare, secondo la relazione allegata al disegno di legge, il nuovo nomenclatore regionale adottato con D.A. n. 1559 del 20 dicembre 2024, recependo, seppur con alcune specifiche, l'aggiornamento nazionale, introduce nuove prestazioni (836 su un totale di 2249) ma non effettua un aumento generale del valore tariffario delle stesse, anzi, le riduce con particolare riferimento alla medicina di laboratorio.

Con la nuova disposizione, la Regione intende avvalersi della facoltà prevista all'articolo 1, comma 322, della L. n. 207 del 2024, per cui è stata estesa anche alle regioni in piano di rientro (come la Regione siciliana) la possibilità di modificare in aumento le tariffe indicate del nomenclatore. Nello specifico, sempre la relazione evidenzia che, nell'ambito di tale stanziamento, 9.700.000 euro riguardano le prestazioni di medicina di laboratorio, 600.000 euro le prestazioni di cardiologia e 4.700.000 euro le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa.

Al comma 3 è previsto che l'autorizzazione di spesa di cui sopra è destinata ad incrementare l'aggregato di spesa regionale per l'assistenza ambulatoriale da privato per l'anno 2025.

Articolo 7 (Norme in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

L'articolo introduce un'autorizzazione di spesa affinché la Regione assuma a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La norma, limitando la misura agli aeroporti con un numero di passeggeri inferiore ai 5.000.000 annuali, viene applicata solo ai cosiddetti aeroporti minori, cioè Trapani Birgi, Comiso, Lampedusa e Pantelleria. A tal fine, l'autorizzazione di spesa stanzia risorse per un ammontare pari a 2.000.000 di euro per il 2025 e a 6.600.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto"). Tale stanziamento è calcolato nella relazione tecnica

considerando una tassa addizionale pari a 6,50 euro per passeggero in partenza e stimando il numero di passeggeri in viaggio nei suddetti aeroporti, per l'anno 2025, pari a circa 2.030.000.

L'attuazione della disposizione in parola è subordinata alla stipula di un accordo Stato-Regione, contenente le modalità attuative.

La misura si presenta come un intervento mirato ad incentivare il traffico aereo, in quanto sgrava il passeggero dal pagamento della tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco. La Regione si fa carico di tale onere che pertanto deve essere versato al bilancio dello Stato. In sintesi, secondo la legislazione vigente, le entrate derivanti dalla tassa in parola hanno diverse finalizzazioni che possiamo così sintetizzare:

- a) i costi di sicurezza delle strutture e degli impianti di ENAV spa;
- b) i maggiori costi dei comuni sede di aeroporti e limitrofi, relativi alle infrastrutture e ai servizi indotti dalla presenza sul territorio degli aeroporti medesimi;
- c) il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroporuali e ferroviarie;
- d) dal 2005, il finanziamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo;
- e) dal 2006, i costi del servizio statale antincendi;
- f) dal 2019, il finanziamento della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS.

Tuttavia, si sottolinea che, per quanto concerne la parte delle entrate rivolta ai comuni, secondo quanto richiamato dalla Corte costituzionale nella sentenza 80 del 2024, nonostante la tassa sia stata in origine prevista come prelievo volto a fare fronte alle esigenze finanziarie dei comuni su cui insistono gli aeroporti e di quelli confinanti, essa, sin dalla sua istituzione, è stata in realtà devoluta solo in parte ai predetti comuni. Tale devoluzione, peraltro, è rimasta nel tempo quantitativamente immutata, nonostante l'addizionale sia stata via via incrementata dalla misura iniziale di un euro all'attuale di 6,50 per passeggero.

Si segnala, in ogni caso, la necessità che la norma o anche il successivo accordo con lo Stato, cui fa rinvio la disposizione in esame, specifichino anche le modalità con cui la Regione provvederà a ristorare i comuni interessati, per la quota dell'addizionale sui diritti d'imbarco ad essi devoluta in base alla richiamata normativa nazionale.

Articolo 8 (Misure per accrescere la competitività delle PMI sui mercati nazionale ed esteri)

L'articolo prevede misure volte ad accrescere la capacità delle imprese siciliane di competere nel mercato nazionale e in quelli esteri. Al comma 4 si prevede lo

stanziamento di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e di 6.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, la cui copertura ha luogo nell'ambito della complessiva manovra finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del disegno di legge in commento.

Per ulteriori approfondimenti sul contenuto dell'articolo 8, si rinvia al documento n. 7/2025 del Servizio Studi.

Articolo 9 (Norme per agevolare l'accesso alla tutela giustiziale amministrativa)

La disposizione in esame è tesa ad incentivare l'accesso alla tutela giustiziale amministrativa, rappresentata dal ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (art. 23 comma quarto, dello Statuto speciale), tramite l'abbattimento di una parte dei costi del contributo unificato di euro 650,00, attraverso l'erogazione da parte della Regione di un contributo di euro 550,00 ai cittadini aventi un (ISEE), ordinario, non superiore a euro 35.000,00, che si avvalgono del rimedio amministrativo in parola per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

A tal fine la disposizione autorizza per il solo 2025 la spesa massima di euro 150.000,00 e per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la spesa massima di euro 250.000,00.

Per la disciplina attuativa la norma rinvia ad un decreto del Presidente della Regione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per gli ulteriori approfondimenti, di carattere ordinamentale, sul ricorso straordinario si rinvia al documento n. 7/2025 del Servizio Studi.

Articolo 10 (Borsa di studio "Sara Campanella")

L'articolo 10 autorizza il finanziamento di una borsa di studio di 10.000 euro, in memoria della studentessa Sara Campanella. La borsa di studio è destinata a studenti e studentesse dell'Università degli Studi di Messina, iscritti ai corsi di studio delle Professioni sanitarie, con l'espresso scopo di sostenere la formazione di tecnologi e tecnologhe.

Il comma 2 della citata disposizione affida alla suddetta Università la gestione dell'intera procedura selettiva e delle attività afferenti alla borsa di studio, enucleando le linee guida alle quali l'ente di gestione dovrà attenersi.

Il comma 3 reca l'autorizzazione di spesa di 10.000 Euro sul triennio 2025-2027, che trova copertura all'art. 12, al cui commento, pertanto, si rinvia. Si prevede l'istituzione di un nuovo capitolo (Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 4 "Istruzione universitaria").

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento 7/2025 del Servizio Studi.

Articolo 11 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2)

La disposizione in esame apporta delle modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2025, che a sua volta era stato già modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2025. In particolare, la disposizione in parola aveva sostituito alcuni allegati al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027, di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 ed in particolare l'Allegato 7 – recante "Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale".

Successivamente, con nota prot. 51063 del 13-03-2025 in merito alla legge regionale n. 4 del 2025, la Ragioneria generale dello Stato rilevava che nel "Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale" non risultava valorizzata la voce relativa all'utilizzo del Risultato di Amministrazione presunto per il finanziamento spese correnti e rimborso prestiti al netto del FAL (lett. H).

Il Presidente della Regione si è pertanto impegnato con il Governo statale (nota prot. 4280 del 14 marzo 2025) a presentare all'Assemblea regionale per la sua approvazione **le opportune correzioni al Prospetto dimostrativo dell'Equilibrio di bilancio da recepire, altresì, nell'apposita sezione della Nota integrativa.**

I due commi della disposizione in esame, in esecuzione del predetto impegno assunto con il MEF, sostituiscono l'Allegato I di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 **con l'Allegato I "Nota Integrativa"** allegato alla presente legge e sostituiscono, inoltre, l'Allegato 4 di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 2025 **con l'Allegato 2 "Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale"**, anch'esso allegato alla presente legge.

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 12 individua le modalità attraverso cui si provvederà ai maggiori oneri finanziari derivanti dalla legge in commento, quantificati complessivamente al comma 1 in euro 49.730.247,43 per l'esercizio finanziario 2025, euro 12.860.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 6.860.000,00 per l'esercizio finanziario 2027.

Per l'esercizio finanziario 2025 si provvederà con le maggiori entrate relative all'imposta di registro di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1201 come certificate da una nota del Dipartimento regionale delle finanze e del credito; mentre per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 mediante riduzione dei "Fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – spese correnti " (capitolo 215704,

autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1 — Tabella A — della legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025).

Articolo 13 (Variazioni al bilancio della Regione)

L'articolo rinvia alle tabelle "A" e "B" che recano le variazioni da apportare rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, incluso quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni del disegno di legge. Come sopra accennato, le variazioni sulla spesa sono tutte in aumento e derivano tutte dall'articolato, ad eccezione della riduzione del fondo per i provvedimenti legislativi (cap. 215704), mentre le variazioni sulle entrate attengono solamente all'imposta di registro.